

STATUTO

LA ROSA ROSSA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE SAN BIAGIO LT VIA
MACCHIONI II TR 3

Numero REA: LT - 151599

Codice fiscale: 02173880598

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

		ALLEGATO "A" al n. 39219 Repertorio ed al n. 8863 Raccolta
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE = SEDE = SCOPO E DURATA	
	- ART. 1) - E' costituita ai sensi della Legge 381/91 una So-	
	cietà Cooperativa Sociale denominata "LA ROSA ROSSA - società	
	cooperativa sociale".	
	La sede legale della società è in MONTE SAN BIAGIO.	
	Con delibera assembleare, potranno essere istituite filiali,	
	agenzie, uffici di rappresentanza sia nel territorio nazionale	
	che all'estero.	
	- ART. 2) - La società ha la durata fino al 31 dicembre 2053.	
	L'assemblea dei soci potrà prorogare alla scadenza il termine	
	di durata.	
	- ART. 3) - La società cooperativa sociale che si ispira ai	
	valori della solidarietà e dell'etica cristiana, riconoscendo-	
	si nei principi e nel metodo della mutualità senza finalità	
	speculativa, ha lo scopo di perseguire la realizzazione	
	dell'inserimento lavorativo dei propri soci in situazione di	
	svantaggio e comunque la loro piena integrazione sociale e	
	partecipazione alla vita attiva, tramite un'attività di assi-	
	stenza, consulenza, tutoraggio da parte di personale qualifi-	
	cato in grado di fornire un servizio adeguato di accompagna-	
	mento ed avviamento al lavoro, tutto per un collegamento fun-	
	zionale delle attività di tipo a) e di tipo b) di cui all'art.	
	1 della legge 381/91:	

	- integrare nel mondo del lavoro i giovani offrendo loro op-	
	portunità di acquisire professionalità e capacità imprendito-	
	riali;	
	- offrire alla collettività servizi di qualità, proposti con	
	professionalità e con l'attenzione ai diritti del consumatore;	
	- offrire opportunità di occupazione e di valorizzazione a	
	soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro;	
	- valorizzare la persona, permettendo anche attraverso il la-	
	voro e la sua giusta retribuzione, la piena espressione delle	
	potenzialità;	
	- costituire all'interno della cooperativa rapporti di solida-	
	rietà e di reciproco sostegno e si propone di fornire, attiva-	
	re e assumere, nel rispetto dei limiti posti dalla legislazio-	
	ne vigente, ed in particolare dalle leggi 5 luglio 1991 n.197,	
	23 novembre 1939 n. 1815 e Decreto Legislativo 1 settembre	
	1993 n. 385 ed in conformità alla delibera C.I.C.R. del 1994 e	
	successive deliberazioni della Banca d'Italia.	
	La Cooperativa ha per oggetto la promozione, lo sviluppo, il	
	coordinamento e lo svolgimento di prestazioni di servizi, in-	
	dirizzate anche a soddisfare le richieste di società, enti	
	pubblici privati o di singoli committenti e più precisamente:	
	- Tipo a)	
	- gestione di servizi educativi e socio sanitari rivolti alla	
	persona, con riguardo a bambini, adolescenti, portatori di	
	handicap e anziani, quali:	

	- asilo nido e/o scuole materne e conseguente refezione scola-	
	stica;	
	- baby parking, ludoteche, ludobus, spazi gioco, servizi pre-	
	post scuola;	
	- servizio baby sitter;	
	- laboratori manipolativo - espressivi;	
	- consulenze pedagogiche;	
	- musicoterapia;	
	- attività di recupero scolastico, anche in collaborazione con	
	scuole;	
	- attività integrative scolastiche;	
	- attività artistiche e ricreative;	
	- corsi di musica, informatica, lingua straniera, ginnastica,	
	canto, ballo, educazione sessuale, ambientale e corsi di av-	
	viamento allo sport;	
	- organizzazione di feste private, pubbliche e a tema;	
	- organizzazione di eventi ricreativi pubblici e privati;	
	- animazioni socio - culturali, di strada e presso strutture	
	ospedaliere;	
	- attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della	
	comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più con-	
	sapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di	
	bisogno;	
	- centri ricreativi estivi e invernali, colonie e campi scuo-	
	le;	

	- assistenza globale estiva ed invernale, consistente in even-	
	tuali iniziative istituite dagli enti preposti: soggiorni cli-	
	matici, gite culturali, organizzazione di spiagge per il sog-	
	giorno estivo ed interventi simili tali da consentire un ade-	
	guato sviluppo psico-fisico degli utenti;	
	- gestione di palestre e attività sportive;	
	- centri sociali e socio educativi;	
	- centri di aggregazione, centri diurni di accoglienza e so-	
	cializzazione;	
	- assistenza di tipo domiciliare e presso servizi tutelari;	
	- assistenza sanitaria, consistente nel servizio di sommini-	
	strazione e acquisto farmaci, servizio infermieristico (pre-	
	lievi, misurazione di pressione, ecc.);	
	- servizio scuolabus, accompagnamento in attività extrascola-	
	stiche;	
	- trasporto dialitici e dializzati, trasporto ammalati e han-	
	dicappati.	
	Attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate:	
	- Tipo b)	
	La gestione attività di trasporto e più precisamente:	
	- noleggio vettura con conducente;	
	- noleggio scooters, bici e simili;	
	- distribuzione di posta, giornali, pacchi e merci in genere.	
	Gestione attività turistiche e più precisamente:	

	organizzazione di gite turistiche;
	- servizi di accoglienza nei musei e simili;
	- guida parchi;
	- stabilimenti balneari, attività di ristoro, strutture ricet-
	tive e d'intrattenimento;
	- servizio catering;
	- agriturismo;
	- pescaturismo, ittiturismo, acquacoltura;
	- gestione dei natanti, rimessaggio e noleggio imbarcazioni da
	diporto, ricarica ara;
	- gestione aree demaniali.
	Gestione di servizi vari, quali:
	- gestione di parcheggi;
	- servizi di vigilanza e custodia non armata;
	- pulizia spiaggia e boschi;
	- lavori di pulizia presso condomini, abitazioni, uffici, lo-
	cali e strutture residenziali;
	- servizi di cura, custodia e trasporto di animali domestici;
	- consegna spesa a domicilio;
	- lavori di giardinaggio, manutenzione e costruzione di aree
	verdi, valorizzazione dell'ambiente anche attraverso l'orga-
	nizzazione di corsi, convegni, turismo ambientale;
	- lavori di manovalanza, facchinaggio, distribuzione e tra-
	sporti vari.
	Attività professionali:

	- servizi in campo informatico, ed in particolare corsi, consulenze, programmazione e produzione di software, installazione e assistenza all'utente finale, servizi internet e intranet ed in generale ogni attività connessa;	
	- servizi di rilevazione, immissione e gestione dati, di digitazione testi, di segreteria, di contabilità, di rilevazione e monitoraggio del territorio e della popolazione, di traduzioni, di organizzazione e gestione di congressi e manifestazioni culturali ed economiche;	
	- attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, anche attraverso la gestione di strutture opportunamente predisposte;	
	- servizi di ricerca sul territorio;	
	- fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche, promozione di attività editoriale e pubblicitaria;	
	- agenzie di animazione e spettacolo;	
	- agenzie di disbrigo pratiche amministrative.	
	Le due attività, quelle rientranti nella categoria di tipo a) e di tipo b) sono svolte in modo funzionale e collegato sempre ai sensi di cui all'art. 1 della legge 381/91 intendendosi pertanto realizzare l'inserimento lavorativo dei propri soci in situazione di svantaggio e comunque la loro piena integrazione sociale e partecipativa alla vita attiva, sia tramite un'attività di assistenza e di consulenza sia di tutoraggio da parte di personale qualificato in grado di fornire un servizio	

adeguato di accompagnamento ed avviamento al lavoro.

Qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra
sposte. Nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle
leggi n. 1/91 e n. 197/91, per il raggiungimento degli scopi
sociali la Cooperativa potrà compiere operazioni mobiliari,
immobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli
scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevola-
zioni di legge per i propri soci.

Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.

La Cooperativa potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati.

La Cooperativa, su deliberazione assembleare, potrà aderire ad associazioni, consorzi, cooperative, acquistare quote di società di capitale aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare commerciale ed industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) - potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, ricono-

sciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

- b) - potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- c) - potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti e con il pagamento di quando dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuare esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietato la raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO II

SOCI

- ART. 4) - Il numero dei soci, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, è illimitato ma non inferiore al limite minimo previsto dall'art. 2522 del C.C..

Possono divenire soci della società le persone fisiche in qualità di soci lavoratori e/o volontari, precisandosi che i soci lavoratori comprendono anche le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91, mentre i soci volontari sono solo

	coloro che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusi-	
	vamente per fini di solidarietà. I soci, persone giuridiche,	
	pubbliche e private, possono assumere la qualità di socio sov-	
	ventore.	
	Non possono essere ammessi come soci intermediari o persone	
	che conducono in proprio esercizi commerciali della stessa na-	
	tura della Cooperativa.	
	- ART. 5) - Chiunque voglia diventare socio della Cooperativa	
	deve presentare una domanda specificando:	
	- 1) - nome, cognome e data di nascita, domicilio, cittadinan-	
	za, codice fiscale;	
	- 2) - il numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	- 3) - il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti	
	e dallo statuto sociale;	
	- 4) - di non avere interessi contrastanti o concorrenti con	
	la Società Cooperativa;	
	- 5) - l'obbligo di osservare rigorosamente le norme del pre-	
	sente Statuto e delle deliberazioni sociali, nonché, a parte-	
	cipare, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle ne-	
	cessità della stessa;	
	- 6) - quant'altro l'organo amministrativo riterrà necessario	
	conoscere ai fini dell'iscrizione.	
	L'organo amministrativo entro tre mesi dalla ricezione della	
	domanda, decide sull'accoglimento della stessa.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	

amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

- ART. 6) - Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una tassa di ammissione che viene determinata all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

- ART. 7) - Il socio può recedere dalla società nei seguenti casi:

- a) - quando il recesso è ammesso dalla legge;
- b) - quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) - quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La legittimazione al recesso deve essere constatata dall'organo amministrativo a norma della legge e del presente Statuto entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per Territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-

12 di 22

- ART. 9) - Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario, continuerà con il suo erede o legatario sempre che questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo.

- ART. 10) - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatario del socio deceduto, se non ricorrono le circostanze previste dall'art. precedente, hanno diritto alla liquidazione delle quote effettivamente versate a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio d'esercizio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società e i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

La domanda di rimborso deve essere fatta in forma scritta entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati in precedenza.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti

	che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina
	di un unico delegato alla riscossione medesima.
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-
	lute al fondo di riserva straordinaria.
	- ART. 11) - Il socio, che cessa di far parte della società,
	risponde, in ogni caso, per i conferimenti non versati, fino a
	due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la ces-
	sazione della quota si è verificato.
	- ART. 12) - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della pa-
	rità di trattamento.
	TITOLO III
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
	- ART. 13) - Il patrimonio sociale risulta costituito:
	- a) - dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un
	numero illimitato di quote del valore ciascuna di Euro cin-
	quanta (Euro 50,00).
	- b) - Dalla riserva legale ordinaria, sotto qualsiasi forma,
	indivisibile dai soci, formata dalle quote delle eccedenze at-
	tive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai
	soci receduti, esclusi, o agli eredi del socio defunto, sia
	durante la vita della società che all'atto del suo scioglimen-
	to, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della
	legge 16 dicembre 1977, n. 904;

- c) - dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali

apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,

donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da

chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al

fine del raggiungimento degli scopi sociali;

- d) - da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni

altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di partico-

lari rischi o in previsione di oneri futuri ed eventuali adem-

pimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di

proprie quote;

- e) - dall'eventuale fondo sopraprezzo;

- f) - riserve per i possessori di strumenti finanziari;

- g) - da eventuale riserva straordinaria o da qualsiasi altra

riserva o fondo che si riterrà opportuno costituire.

Le riserve b), c), d), e) non possono essere distribuite tra i

soci nè durante la vita della società nè all'atto dello scio-

glimento.

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pe-

gno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione

dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del C.C. e

con le modalità previste dal medesimo articolo.

- ART. 14) - Il versamento delle quote sottoscritte deve esse-

re effettuato interamente all'atto della sottoscrizione.

- ART. 15) - L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di

ogni anno.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così

ripartiti:

- a) - almeno il 30% del residuo attivo del bilancio (trenta per cento) al fondo riserva legale ordinaria;

- b) - una quota del residuo attivo, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, ai fondi mutualistici di cui alla legge n. 59/1992 e successive modifiche e integrazioni, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

- c) - un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

- d) - un dividendo ai soci in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1992;

- e) - una quota, stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, sotto forma di ristorno da riconoscere ai soci nel rispetto della propor-

zione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle caratteristiche, qualità e condizioni delle singole prestazioni dei soci cooperatori, comunque nel rispetto dei limiti, delle modalità e dei presupposti fissati dalle leggi in materia. L'erogazione potrà avvenire in base alle decisioni dell'assemblea mediante l'integrazione dei compensi e/o l'aumento gratuito del capitale sociale. Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale. Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) del presente articolo;

- f) - il resto a riserva straordinaria o a scopi mutualistici.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

- ART. 16) - Gli organi sociali sono i seguenti:
- 1) - l'assemblea dei soci;
- 2) - il consiglio di amministrazione.
- ART. 17) - L'assemblea è convocata su iniziativa dell'organo amministrativo o quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci. L'assemblea è convocata nella sede della società o

in altro luogo e comunque entro il territorio nazionale e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria assolve ai seguenti compiti:

- 1) - approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

- 2) - nomina l'organo amministrativo e le altre cariche sociali;

- 3) - delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, in casi del tutto eccezionali, entro sei mesi per deliberare per quanto di sua competenza.

L'assemblea straordinaria assolve ai seguenti compiti:

- 1) - delibera sulle modifiche statutarie della società;

- 2) - delibera sulla nomina e poteri dei liquidatori.

- ART. 18) - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del numero dei voti spettanti ai soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso in cui la deliberazione riguarda il cambiamento dell'oggetto sociale, tanto in prima che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci. In questo caso il socio dissenziente può recedere dalla società.

- ART. 19) - L'assemblea può essere convocata sia con avviso nelle forme di legge, da spedirsi a tutti i soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sia con altri mezzi (telefax, E-mail, etc.) e sempre nei termini sopra detti, purchè sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, bensì nel giorno successivo.

- ART. 20) - L'assemblea è presieduta da un socio designato dagli intervenuti; la medesima assemblea nomina il segretario.

- ART. 21) - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto. I soci che non possono in-

tervenire all'assemblea, possono farsi rappresentare da un altro socio non amministratore mediante delega scritta. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per acclamazione o equipollente sistema, comunque sempre con scrutinio palese.

Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

- ART. 22) - Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica per un triennio con determinazione dell'assemblea che li nomina. Gli Amministratori sono rieleggibile nei limiti di legge.

Le proposte di competenza dell'assemblea e il bilancio devono essere illustrati dall'organo amministrativo nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

- ART. 23) - L'organo amministrativo è dispensato dal prestare cauzione, ha il diritto ad un rimborso forfettario delle spese sostenute ma non ad un compenso, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

- ART. 24) - La firma e la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo provvede all'amministrazione della società compiendo tutti gli atti di amministrazione che non siano

	no espressamente riservati all'assemblea.	
	L'organo amministrativo ha la facoltà di nominare, determinan-	
	done i poteri, direttori, institori o procuratori per singoli	
	atti o categorie di atti, stabilirne le retribuzioni e le e-	
	ventuali cauzioni, e di revocarli.	
	- ART. 25) - La nomina del Collegio Sindacale non è obbligato-	
	ria, salvo che non ricorrano le condizioni previste dalla vi-	
	gente legge.	
	In caso di nomina del Collegio Sindacale, questo avrà la com-	
	posizione ed i requisiti e la durata previsti dalla legge	
	stessa.	
	TITOLO V	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	- ART. 26) - La società si scioglie nel ricorrere le circo-	
	stanze previste dall'art. 2545 duodecies c.c..	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve	
	provvedere alla nomina del liquidatore stabilendone i poteri.	
	Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale (dedotto soltanto il capitale versato ed eventualmente	
	rivalutato nonché i dividendi eventualmente maturati) sarà de-	
	voluto ai fondi mutualistici previsti dagli artt. 11 e 20 del-	
	la legge n. 59/1992.	
	Tutte le clausole mutualistiche sono inderogabili e debbono	
	essere osservate.	
	- ART. 27) - Per tutto quanto non è regolato nel presente sta-	

22 di 22